



PROVINCIA DI TREVISO

Settore Patrimonio e Provveditorato
Ufficio Provveditorato

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**NOLEGGIO QUADRIENNALE DI UNA UNITA' DI STAMPA CON
TECNOLOGIA LASER DIGITALE A COLORI
PER GLI USI DELLA STAMPERIA PROVINCIALE**

INDICE:

ART.	1	OGGETTO, CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'APPALTO, DURATA E IMPORTO	
		1.1	SPECIFICHE QUANTITATIVE DEL FABBISOGNO
		1.2	CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DELLE APPARECCHIATURE
		1.3	MATERIALI DI CONSUMO
		1.4	COPIE STAMPA - DEFINIZIONE "CLICK"
		1.5	CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DEI PRODOTTI SOFTWARE
		1.6	UNITÀ DI STAMPA MONOCROMATICA - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME
		1.7	DIMENSIONI PORTA DI ACCESSO AI LOCALI DELLA STAMPERIA PROVINCIALE
		1.8	DURATA DEL SERVIZIO
		1.9	IMPORTO
ART.	2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE "ON SITE"	
		2.1	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
		2.2	OPERAZIONI DI ASSISTENZA TECNICA
		2.3	ATTIVITÀ COMPLEMENTARI
		2.4	COPERTURA DEL SERVIZIO
		2.5	MODALITÀ DI INTERVENTO
		2.6	RIPRISTINO GUASTI
		2.7	ALTRI INTERVENTI
		2.8	MIGLIORAMENTI TECNICI
		2.9	SISTEMA INFORMATIVO SUL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
		2.10	SOSTITUZIONI APPARECCHIATURE
ART.	3	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLE UNITÀ DI STAMPA	
		3.1	SOPRALLUOGO
		3.2	CONSEGNA E COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE
		3.3	LUOGHI E MODALITÀ DI CONSEGNA
		3.4	FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO UTILIZZATORE DELLE APPARECCHIATURE
		3.5	MODALITÀ DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE
ART.	4	CAUZIONE DEFINITIVA	
ART.	5	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO	
ART.	6	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	
ART.	7	PENALITÀ	
ART.	8	ESECUZIONE IN DANNO	

ART.	9	RECESSO
ART.	10	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
ART.	11	TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE
ART.	12	PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE
ART.	13	COPERTURE ASSICURATIVE
ART.	14	PERSONALE
ART.	15	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	16	CESSIONE DEL CREDITO
ART.	17	PREZZI
ART.	18	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	19	SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
ART.	20	DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
ART.	21	CONTROVERSIE
		DISPOSIZIONI FINALI
		CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO, CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'APPALTO, DURATA E IMPORTO

1.1 Specifiche quantitative del fabbisogno

L'appalto ha per oggetto principale il noleggio di una unità di stampa con tecnologia laser digitale a colori senza utilizzo di olio al silicone, nuova di fabbrica e non ricondizionata, composta da un corpo di stampa unico e da un controller RIP EFI, da un monitor LCD Wide 22", tastiera e mouse per la gestione lavori (non sono ammesse soluzioni di tipo "Tandem", "Cluster" o similari) e la produzione di copie stampa per 48 mesi, come di seguito specificato:

- unità di stampa a colori a tiratura di almeno 65 copie al minuto comprensiva di n. 180.000 copie stampa (click) colori annuali;
- software di gestione lavori.

Per la descrizione puntuale delle caratteristiche tecniche minime di ciascuna tipologia di apparecchiatura o software, si rinvia alle sezioni che seguono.

1.2 Caratteristiche tecniche generali delle apparecchiature

- a. Le apparecchiature dovranno essere provviste di regolare marcatura "CE".
- b. Le apparecchiature devono essere Rhos compliant: prodotti conforme alla direttiva 2002/95/CE del parlamento europeo e del consiglio del 27 gennaio 2003 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- c. Le apparecchiature devono essere della più recente progettazione tecnologica, nuove di fabbrica e non ricondizionate, per cui il numero di matricola, corrispondente alle macchine fornite, non dovrà mai essere stato precedentemente oggetto di fatturazione verso un cliente.
- d. Le apparecchiature devono essere alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia, devono essere munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i Paesi dell'Unione Europea e devono inoltre essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.
- e. L'affidatario dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni europee riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature ai fini della sicurezza degli utilizzatori, con particolare riferimento alle disposizioni del D.P.R. n. 547/55, dal D.Lgs. n. 277/91, dal D.Lgs. 459/96, dal D.Lgs. n. 81/2008, dal D.Lgs. 151/2005 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
- f. Ciascuna apparecchiatura dovrà essere corredata da un libretto macchina, redatto in lingua italiana, relativo alle norme d'uso e manutenzione ordinaria.
- g. Ciascuna apparecchiatura dovrà, altresì, essere accompagnata da una scheda tecnica di sicurezza redatta in lingua italiana, predisposta dal costruttore e redatta da ente riconosciuto, relativa alla:
 - emissione di ozono;
 - emissione di polveri;
 - livello di rumore emesso;
 - emissione di calore.

1.3 Materiali di consumo

Nell'ambito dell'appalto devono essere forniti, senza oneri aggiuntivi, tutti i materiali di consumo dei sistemi di produzione stampe inclusi i punti metallici, esclusa la carta.

I materiali di consumo, ove previsto, dovranno essere forniti corredati dalle rispettive schede di sicurezza, redatte in lingua italiana, previste dalla normativa vigente in materia.

1.4 Copie stampa - definizione "click"

Con "click" si intende la attività di stampa, su carta o altri supporti a prescindere dal formato (A3=A4) realizzata mediante una apparecchiatura fornita in noleggio nell'ambito dell'appalto. Il corrispettivo contrattuale comprenderà, separatamente al canone di noleggio delle apparecchiature alle copie comprese ed ai servizi associati, il costo dei click effettuati in eccedenza alle stampe (click) annuali già indicate al paragrafo 1.1, decurtato del costo delle stampe di cui al punto 2.5 lett. d (click effettuati in fase di manutenzione).

1.5 Caratteristiche tecniche generali dei prodotti software

- a. I prodotti software forniti dovranno essere dell'ultima versione prodotta o presente in commercio;
- b. Ai prodotti software forniti dovrà essere garantito il regolare aggiornamento, comprensivo di nuove rilasci o versioni, per tutta la durata del noleggio, senza oneri aggiuntivi.
- c. Deve essere garantita la piena funzionalità dei prodotti software anche provvedendo, se necessario, all'eventuale ammodernamento o sostituzione dell'hardware.

1.6 unità di stampa digitale a colori - caratteristiche tecniche minime

a. fornitura in noleggio di n. 1 unità di stampa con tecnologia laser digitale a colori senza utilizzo di olio al silicone, nuova di fabbrica e non ricondizionata, composta da un corpo di stampa unico e da un controller RIP EFI, da un monitor LCD Wide 22", tastiera e mouse per la gestione lavori (non sono ammesse soluzioni di tipo "Tandem", "Cluster" o similari).

b. Le caratteristiche tecniche minime sono così individuate:

Descrizione	Caratteristiche minime
Data di introduzione nel mercato	2008 o successivo
Tecnologia di stampa	Laser full-color a toner (senza l'utilizzo di olio al silicone)
Risoluzione Stampa (effettiva, senza elaborazioni)	600x600 dpi
Velocità A4 80 gr (in fronte)	65 pag./minuto
Cassetti condizionati	almeno n. 1 cassetto
Capacità vassoi ingresso carta (nel formato massimo 330x480mm)	5000 fogli (da 80 gr.)
Formato carta massimo alimentabile/stampabile da cassetto	330 mm x 480 mm
Area di stampa	318 mm x 480 mm
Grammatura carta massima alimentabile da	300 gr.

almeno un cassetto	
Grammatura carta in fronte/retro automatico	Fino a 220 gr
Tipo di supporto stampabile	Carta patinata e non patinata (non specifica per la stampa digitale)
Sistema antiarricciamento carta in uscita	Regolabile dall'operatore
Registro Immagine	Regolabile da parte dell'operatore: assi X - Y; rotazione e deformazione dell'immagine. Tolleranza in fronte/retro max + - 1mm
Controller EFI	
Processore	Intel Core 2 Duo E6400 2x2.13
Capacità memoria	Ram 2 GB
Hard Disc	250 GB
PDL/emulazioni	Adobe PostScript 3, PDF, TIFF, EPS
Sistema operativo	Windows xp/server 2003, Windows server 2008
Protocolli rete	TCP/IP - Apple talk
Interfaccia di rete	10/100/1000 base T
Gestione Colore	
Spettrofotometro e relativo software di gestione	Si
Software di gestione	
Software di gestione	Graphic Arts Package Premium Edition Impose 2,7 Face dongle
Finisher	
Standard	n. 1 Vassoio raccolta fogli
Booklet maker (cucitura a sella)	20 fogli da 80 gr
Accessori	
Monitor	LCD 22" Wide
Tastiera	Standard
Mouse	Optical, Wireless

1.7 Dimensioni porta di accesso ai locali della Stamperia Provinciale

La misura massima del passaggio della porta di accesso ai locali della Stamperia Provinciale è pari a cm. 112. Pertanto i singoli pezzi della macchina non dovranno superare tale dimensione.

1.8 Durata del servizio

Il contratto avrà durata di 4 (quattro) anni con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto o di avvio della prestazione in via di urgenza, e potrà essere prorogato, su richiesta della Provincia e con obbligo della ditta aggiudicataria di accettarlo, alle medesime modalità e condizioni fino ad un massimo di 6 (sei) mesi. La richiesta di proroga dovrà essere inviata per iscritto all'aggiudicatario almeno 30 giorni solari consecutivi prima della scadenza del contratto. Nel caso in cui la Provincia non intenda avvalersi di tale facoltà, la ditta aggiudicataria rinuncia espressamente sin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

1.9 Importo

L'importo complessivo presunto dell'appalto ammonta ad Euro 164.300,00 (centosessantaquattromilatrecento,00), oneri fiscali esclusi, come di seguito riportato:

IMPORTO COMPLESSIVO	Euro	164.300,00.=
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	Euro	300,00.=
TOTALE IVA ESCLUSA (soggetto a ribasso d'asta)	Euro	164.000,00.=

Il numero di copie annue aggiuntive è puramente indicativo e non vincolante per l'Amministrazione Provinciale.

ART. 2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE "ON SITE"

2.1 Descrizione del servizio di manutenzione

Il servizio di assistenza tecnica "on site" delle apparecchiature oggetto del presente appalto comprende tutti gli oneri per le prestazioni di manodopera, parti di ricambio e materiali di consumo (vedi 1.3), che l'affidatario debba utilizzare per la prestazione del servizio, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature stesse.

2.2 Operazioni di assistenza tecnica

Il servizio di assistenza tecnica "on site" prevede in particolare le seguenti operazioni:

- intervento a domicilio, presso la sede destinataria del sistema di produzione stampe;
- eliminazione degli inconvenienti che hanno determinato la richiesta di intervento;
- controllo e ripristino delle normali condizioni di funzionamento;
- eliminazione dei guasti con riparazione e/o sostituzione dei componenti, con fornitura ed applicazione di parti di ricambio originali sostituibili in loco;
- esecuzione delle operazioni di pulizia e lubrificazione;
- riparazioni e/o revisioni d'officina;
- eliminazione dei guasti elettronici con sostituzione dei gruppi elettronici con altri originali.

2.3 Attività complementari

a. L'affidatario dovrà assicurare ogni attività connessa al ritiro periodico (con modalità da concordare con la Provincia) ed allo smaltimento di tutti i materiali di consumo usati, inclusi i toner esausti nel pieno rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti entro i 10 giorni dalla richiesta.

b. Il nuovo materiale di consumo dovrà pervenire all'utente entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta.

2.4 Copertura del servizio

a. L'affidatario dovrà assicurare per tutta la durata dell'appalto, un servizio di assistenza tecnica specializzato nelle problematiche inerenti ai sistemi forniti.

b. Il servizio dovrà essere garantito per almeno n. 8 ore giornaliere di reperibilità rientranti "mediamente" nella fascia oraria 8.30 - 13.00 e 14.00 - 18.30 con esclusione del sabato, della domenica e delle giornate festive.

2.5 Modalità di intervento

- a. Il servizio di assistenza tecnica “on site” su chiamata sarà prestato previa richiesta di intervento fatta dall’Utente, tramite una comunicazione telefonica o per e-mail, ai recapiti indicati dall’affidatario.
- b. Non sono ammessi presidi telefonici per l’acquisizione di informazioni tramite codici numerici da inserire a cura dell’utente.
- c. In seguito alla segnalazione del guasto l’operatore specializzato dovrà intervenire entro le successive 4 (quattro) ore per guasti identificati come “bloccanti” ed entro le successive 8 (otto) ore lavorative per gli altri guasti o malfunzionamenti.
- d. Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito rapporto tecnico, sul quale dovranno essere registrati la data e l’ora della chiamata e quella dell’avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate e le ore di fermo dell’apparecchiatura e il numero di copie prova eseguite nel periodo della manutenzione.

2.6 Ripristino guasti

L’assistenza dovrà assicurare il ripristino dal malfunzionamento per i guasti “bloccanti” entro le 6 (sei) ore lavorative dalla richiesta di intervento e per gli altri guasti entro le 12 (dodici) ore lavorative successive alla segnalazione.

Per guasto bloccante si intende il blocco completo dell’operatività del sistema di produzione stampe.

2.7 Altri interventi

- a. Il servizio di assistenza tecnica comprende gli interventi su tutti i componenti delle apparecchiature.
- b. Le parti di ricambio - che dovranno essere nuove e presentare caratteristiche tecniche almeno equivalenti a quelle delle parti sostituite ed essere perfettamente compatibili con le restanti parti dell’apparecchiatura - verranno fornite senza alcun ulteriore onere per la Provincia.
- c. Le parti sostituite saranno ritirate dai locali dell’Utente entro 10 giorni lavorativi.

2.8 Miglioramenti tecnici

L’affidatario potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificarne la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni, previa autorizzazione scritta della Provincia.

2.9 Sistema informativo sul servizio di manutenzione

- a. L’affidatario, di concerto con la Provincia, dovrà fornire, a richiesta, rendicontazione su:
 - ☐ le apparecchiature assistite dal servizio;
 - ☐ il registro degli interventi;
 - ☐ i tempi di intervento;ed un tabulato riassuntivo ove siano riportati i dati relativi agli interventi effettuati.

2.10 Sostituzioni apparecchiature

- a. Ferma restando l’applicabilità delle penali previste, ove la riparazione del guasto richieda un tempo superiore a quanto previsto all’art. 2.6, ovvero comporti il trasferimento delle

apparecchiature, per riparazione, in luogo diverso da quello di installazione, l'affidatario - previa comunicazione alla Provincia - provvederà, a propria cura e spese e per l'intero periodo del ripristino, alla sostituzione delle apparecchiature con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, sulle quali dovranno essere installati gli eventuali prodotti software presenti sulle apparecchiature da sostituire.

b. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate verranno effettuati dall'affidatario, a propria cura e spese, con le modalità e nei termini che verranno concordati con l'utente.

c. Qualora, nonostante ripetuti interventi tecnici, non sia stato possibile eliminare totalmente i difetti lamentati o l'apparecchiatura non dovesse risultare pienamente affidabile sotto il profilo della funzionalità e della produttività, l'affidatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla definitiva sostituzione dell'apparecchiatura con altra avente pari o superiori caratteristiche tecniche e funzionali, entro 48 ore lavorative dal ricevimento dell'esplicita richiesta scritta da parte della Provincia.

ART. 3 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLE UNITÀ DI STAMPA

3.1 Sopralluogo

a. L'affidatario dovrà eseguire prima della consegna delle apparecchiature, un sopralluogo presso la sede destinata alla consegna, per verificare:

- la compatibilità della Stampante alla rete informatica dell'Ente;
- gli spazi e l'alimentazione elettrica per una corretta installazione delle apparecchiature oggetto dell'appalto;
- le vie di accesso ai locali destinati alla installazione delle apparecchiature;

b. L'affidatario dovrà segnalare, a seguito del preventivo sopralluogo presso la sede destinata alla consegna, se sono necessari interventi sugli esistenti impianti di alimentazione elettrica per una corretta installazione delle apparecchiature oggetto dell'appalto.

L'affidatario dovrà spedire una mail all'indirizzo acquisti@provincia.treviso.it, almeno due giorni lavorativi prima della data fissata per il sopralluogo, indicando il nome di massimo due persone, ed il relativo indirizzo mail che verrà usato per fissare i dettagli logistici del sopralluogo ed eventuali variazioni alle date previste.

3.2 Consegna e Collaudo delle apparecchiature

a. La consegna e l'attivazione delle apparecchiature dovrà esser eseguita entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della lettera d'ordine all'indirizzo di Via Cal di Breda,116.

b. Il collaudo, eseguito entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna, dovrà accertare il regolare funzionamento, il possesso dei requisiti richiesti dal presente capitolato tecnico nonché i miglioramenti eventualmente proposti dall'affidatario in sede di offerta.

c. Le operazioni di collaudo verranno svolte alla presenza dell'incaricato dell'affidatario, e della Provincia, con il quale dovrà essere concordata la data stabilita per il collaudo.

d. Verrà redatto un verbale di collaudo che dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti presenti al collaudo secondo il precedente periodo.

3.3 Luoghi e modalità di consegna

- a. Le apparecchiature in consegna, corrispondenti ai modelli offerti, dovranno essere tutte nuove di fabbrica, di produzione recente ed esenti da vizi ed essere installate utilizzando sistemi di connessione compatibili con le prese esistenti e con la rete informatica.
- b. La consegna dovrà avvenire presso la sede provinciale.
- c. Le spese di trasporto, installazione, saranno ad esclusivo carico dell'affidatario.
- d. I trasporti dovranno essere eseguiti a regola d'arte. Gli imballi dovranno essere ritirati a cura e spese dell'affidatario ad avvenuta installazione.
- e. Al fine di esemplificare l'uso delle apparecchiature, al momento dell'installazione, l'affidatario dovrà organizzare ed eseguire un'attività di "affiancamento agli utenti" volta a chiarire i seguenti punti:
 - ☐ uso dell'apparecchiatura in ogni sua funzione;
 - ☐ procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti (inceppamento carta, ecc....);
 - ☐ gestione operativa quotidiana (caricamento carta, sostituzione toner, verifica del livello di consumo del toner ecc.);
 - ☐ modalità di comunicazione (p.e. orari e numeri di telefono) con il personale competente per eventuali richieste di intervento, manutenzione e assistenza tecnica, fornitura materiali di consumo e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi inclusi nel presente appalto.

3.4 Formazione del personale tecnico utilizzatore delle apparecchiature

Ad installazione completata, dovrà essere erogata dell'attività formativa specialistica ed approfondita, sull'uso dei dispositivi e dei prodotti software di gestione lavori, per un totale minimo pari a 3 giorni lavorativi. Le modalità, i periodi ed i tempi con cui dovrà essere erogata l'attività formativa, verranno definiti in un calendario concordato fra l'affidatario e la Provincia.

3.5 Modalità di consegna ed installazione delle apparecchiature

- a. La Provincia comunicherà all'affidatario il nome della persona e/o delle persone che avranno il compito di coordinare le operazioni di installazione e di mantenere i rapporti con l'affidatario.
- b. Eventuali materiali di consumo necessari per effettuare prove tecniche di funzionamento durante l'installazione dovranno essere forniti dall'affidatario a propria cura e spese.
- c. La Provincia si riserva la facoltà di rinviare la data di installazione delle unità di stampa dandone comunicazione scritta con almeno 3 giorni lavorativi di preavviso rispetto alla data prevista.
- d. La variazione del termine di consegna di cui sopra non comporterà per la Provincia alcun onere aggiuntivo od alcuna maggiorazione del canone contrattuale, né il venir meno per l'affidatario dell'obbligo di provvedere alla corretta installazione entro 8 giorni lavorativi dalla nuova data prevista.
- e. L'installazione dovrà essere effettuata nell'orario che sarà comunicato dalla Provincia, senza comportare fermi o disturbi alle attività svolte all'interno dei locali.
- f. L'affidatario curerà la predisposizione di appositi verbali di installazione.
- g. Tali verbali dovranno essere redatti dal tecnico incaricato dell'installazione e controfirmati dall'Utente.
- h. Tali verbali dovranno essere immediatamente trasmessi alla Provincia.

ART. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa aggiudicataria dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una cauzione fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo quanto previsto dall'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

Ogni atto fidejussorio dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

1. rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando la Provincia non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
2. rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
3. impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta della Provincia, senza alcuna riserva.

La garanzia è ridotta del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. In caso di R.T.I.:

- Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 113, ultimo comma, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 4 del Disciplinare di Gara, nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto della Concessionaria, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione Provinciale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 5 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

1. decorsi 35 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto ex art. 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006;

- 2.l'avvenuta sottoscrizione, da parte del rappresentante della Stazione appaltante e della ditta aggiudicataria, del documento unico di valutazione dei rischi di cui all'art. 10 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- 3.la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui al precedente art. 4;
- 4.la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate al successivo art. 13.

ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione relativa ai canoni di noleggio avrà cadenza trimestrale posticipata.

I costi per il sistema della rilevazione copie prodotte e per il computo degli scarti tecnici saranno a carico dell'affidatario.

La fatturazione relativa alla produzione di click eccedenti alle copie stampa (click) già indicate al paragrafo 1.1, calcolata su base annua, dovrà essere eseguita entro il 31 dicembre di ogni anno ed entro i 3 mesi successivi alla scadenza del contratto.

Le fatture, intestate a Provincia di Treviso - Ufficio Provveditorato - Via Cal di Breda 116 - Treviso, devono riportare tutti i dati relativi al pagamento (IBAN), nonché gli estremi della Determinazione Dirigenziale di affidamento del servizio.

Nel caso di R.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione al R.T.I. stesso. Il fatturato verrà comunque liquidato a favore della capogruppo.

Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, prima di effettuare pagamenti di importo superiore ad Euro diecimila, l'Amministrazione verifica se il Fornitore è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, l'Ente non procederà al pagamento e segnalerà la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Fatto salvo quanto sopra esposto, la Provincia provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del documento contabile, come previsto dall'art. 47 del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti.

ART. 7 - PENALITA'

Il mancato rispetto dei termini di cui al punto 2.5, lett. c) del presente Capitolato, comporterà l'applicazione di una penale pari ad Euro 150,00.= (centocinquanta/00) per ogni ora o frazione di ora di ritardo.

Il mancato rispetto dei termini di cui al punto 2.6 del presente Capitolato, comporterà l'applicazione di una penale pari ad Euro 300 (trecento/00) per ogni ora o frazione di ora di ritardo.

Il mancato rispetto dei termini di cui al punto 2.10, lett. c) del presente Capitolato, comporterà l'applicazione di una penale pari ad Euro 180,00.= (centottanta/00) per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Il mancato rispetto dei termini di cui al punto 3.2, lettere a) e b) del presente Capitolato, comporterà l'applicazione di una penale pari ad Euro 360,00.= (trecentosessanta/00) per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo.

L'importo delle penalità verrà detratto in sede di liquidazione delle fatture.

I termini sopra indicati terranno conto delle eventuali migliorie presentate dall'affidatario in sede di offerta.

ART. 8 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Provincia.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della ditta aggiudicataria ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 9 - RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione provinciale recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata A/R o telefax. Inoltre, l'Amministrazione provinciale potrà recedere dal contratto anche per giusta causa, intendendosi per tale tutti i motivi che non consentano la prosecuzione del contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 10 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) elaborato dall'Amministrazione viene allegato al presente Capitolato.

Contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, e comunque prima dell'avvio del servizio, verrà indetta una riunione per la valutazione congiunta dei rischi connessi all'appalto, previo sopralluogo obbligatorio presso la sede interessata, al fine della predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze da allegare al contratto.

All'atto della stipula del contratto la Concessionaria dovrà dichiarare di possedere copia e conoscere il Documento di Valutazione di Rischi redatto dai datori di lavoro e disponibile presso l'ufficio del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ente - Ing. Oliviero Lucato - e dei Piani di Sicurezza dei vari edifici.

ART. 11 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazioni in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 12 - PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 4.

L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare lo svolgimento del servizio.

ART. 13 - COPERTURE ASSICURATIVE

La ditta aggiudicataria è tenuta a osservare tutte le disposizioni generali dell'Ente, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative al servizio in oggetto e tutte le responsabilità per danni alle persone, alle cose, ed a terzi che comunque potessero derivare in conseguenza del servizio ad essa affidato.

A tal fine la ditta aggiudicataria deve stipulare presso primarie Compagnie di Assicurazione e successivamente far pervenire al Concedente in copia conforme, unitamente alla quietanza di pagamento dell'ultimo premio, polizza di Responsabilità Civile con massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00.= (Euro duemilionicinquecentomila/00) a copertura di qualsiasi danno provocato alla Provincia di Treviso o a terzi.

Qualora la polizza abbia una validità inferiore al tempo previsto per l'esecuzione del servizio, dovrà prodursi una dichiarazione contenente l'impegno a rinnovare la polizza almeno fino al suo termine.

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di informare immediatamente la Provincia nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto.

ART. 14 - PERSONALE

La ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e zona in cui si svolgono i lavori.

La Ditta è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

La ditta aggiudicataria dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle disposizioni di Legge vigenti e regolamenti sulla assistenza e previdenza dei lavoratori da esso dipendenti.

ART. 15 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 16 - CESSIONE DEL CREDITO

Potrà essere ammessa la cessione dei crediti secondo le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.

In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione provinciale di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione di crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al fornitore stesso.

ART. 17 - PREZZI

I singoli prezzi potranno essere aggiornati previa richiesta scritta della ditta aggiudicataria, in base alla rilevazione di cui all'art. 7, co. 4, lett. c. del D.Lgs. 163/2006 ed avranno efficacia dalla data di esecutività del provvedimento che disporrà la revisione.

ART. 18 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Il subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che i concorrenti, all'atto dell'offerta, abbiano indicato di subappaltare talune attività oggetto del presente appalto;
- b) che la ditta aggiudicataria provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Provincia almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; in tal caso, la ditta aggiudicataria dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Provincia, la ditta aggiudicataria trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
- d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.;

Si precisa che l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006, di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora la ditta aggiudicataria non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Provincia sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006, la ditta aggiudicataria deve praticare per i servizi affidati in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento).

La ditta aggiudicataria corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

La ditta aggiudicataria è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'articolo sopra richiamato.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 19 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 20 - DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria, a tutti gli effetti di legge e del contratto deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Treviso. Qualora non vi provveda, il domicilio legale si intende presso l'Ufficio del Dirigente del Settore Patrimonio e Provveditorato della Provincia di Treviso, sita in Treviso Via Cal di Breda 116.

ART. 21 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

DISPOSIZIONI FINALI

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti;
- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dal D.Lgs. 163/2006;
- dal Codice Civile;
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

....., lì...../...../.....

PER LA DITTA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

- ART. 4 CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 5 ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 6 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- ART. 7 PENALITA'
- ART. 8 ESECUZIONE IN DANNO
- ART. 9 RECESSO
- ART. 13 COPERTURE ASSICURATIVE
- ART. 15 CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
- ART. 16 CESSIONE DEL CREDITO
- ART. 17 PREZZI
- ART. 18 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 19 SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
- ART. 20 DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
- ART. 21 CONTROVERSIE

_____ li _____

PER LA DITTA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE